





### I procedimenti della L.R. n. 22/2002

Autorizzazione alla realizzazione Autorizzazione all'esercizio Accreditamento Istituzionale

### **MODULO III**

Autorizzazione all'esercizio

#### **INDICE DEGLI ARGOMENTI**

✓ Autorizzazione all'esercizio: definizione, ambito di applicazione e condizioni

✓ Requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi

✓ Procedimento di autorizzazione all'esercizio

✓ Istruttoria amministrativa, istruttoria tecnica e conclusione del procedimento

# AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) Definizione

Atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio e quindi erogazione di attività sanitaria e socio-sanitaria da parte di strutture pubbliche e private.

L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti

# AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.) Definizione

L'autorizzazione all'esercizio delle strutture è rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla Giunta regionale.

L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti sono effettuati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio. La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

### Ambito di applicazione D.P.R. 14 gennaio 1997

Con il **D.P.R. 14 gennaio 1997** viene approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività da parte delle strutture pubbliche e private.

#### Tale atto di indirizzo declina:

- Classificazione delle strutture:
  - a) Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
  - b) Strutture che erogano prestazioni di **assistenza specialistica in regime ambulatoriale**, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori
  - c) Strutture che erogano prestazioni in **regime residenziale**, a ciclo continuativo e/o diurno.
- Requisiti minimi organizzativi generali.
- Requisiti minimi strutturali e tecnologici.

#### Requisiti minimi strutturali e tecnologici (focus)

Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:

- Protezione antisismica
- Protezione antincendio
- Protezione acustica
- Sicurezza elettrica e continuità elettrica
- Sicurezza anti-infortunistica
- Igiene dei luoghi di lavoro
- Protezione dalle radiazioni ionizzanti
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Smaltimento rifiuti
- Condizioni microclimatiche
- Impianti distribuzione gas
- Materiali esplodenti

#### Requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi

La Giunta regionale con la **DGR n. 2501 del 6 agosto 2004** (successivamente modificata e integrata da numerosi provvedimenti) ha dato attuazione alla L.R. n. 22/2002 approvando in particolare la **classificazione delle strutture sanitarie** e soprattutto:

- la declaratoria dei <u>requisiti minimi generali</u> (organizzativi, strutturali e tecnologici) dei quali debbono essere dotate le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali per l'esercizio della relativa attività;
- la declaratoria dei <u>requisiti minimi specifici</u> e di qualità in aggiunta ai requisiti generali per diverse tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- la declaratoria dei <u>requisiti minimi generali e specifici di qualificazione per</u>
   <u>l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture</u>

   <u>sociali</u>.

Con le **DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 e 2067 del 03 luglio 2007** la Giunta Regionale ha completato il quadro normativo anche per le **strutture socio-sanitarie e sociali**.

## Requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi (continua)

L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi generali e specifici da parte dell'autorità competente avviene attraverso una valutazione a soglia SI/NO.

Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti ed alle indicazioni inserite nell'atto di autorizzazione all'esercizio, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'autorità competente procede alla dell'autorizzazione.

## Requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi (continua)

La Regione del Veneto ha successivamente proceduto ad **aggiornare i requisiti relativi alle strutture sanitarie** recependo l'Intesa Stato-Regioni del 19/02/2015 individuando 4 ambiti:

- Azienda ULSS.
- Strutture che erogano prestazioni in regime di **ricovero ospedaliero** a ciclo continuativo e/o diurno.
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio come **poliambulatorio**.
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime **ambulatoriale**, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

E' stata altresì redatta una **guida alla applicazione dei requisiti generali** che consente al soggetto interessato di comprendere meglio il contenuto dei requisiti e le evidenze da produrre per dimostrarne il possesso.

# Ambito di applicazione CHI LO RILASCIA?

Strutture pubbliche riconducibili agli Enti del SSR Strutture pubbliche e private che erogano prestazioni in Azienda Zero\* regime di ricovero Strutture pubbliche e private che erogano prestazioni in regime residenziale Strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di Comune assistenza specialistica in regime ambulatoriale\*

#### Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'Ente di Governance della Sanità Regionale Veneta denominato Azienda per il Governo della Sanità della Regione Veneto – Azienda Zero, individuando, tra le altre, le seguenti funzioni:

<u>l'Autorizzazione all'Esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante.</u>

Le competenze prima attribuite alla **Regione del Veneto** sono state **trasferite** ad **Azienda Zero**, pertanto in ambito ambulatoriale, **Azienda Zero è Ente competente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio relativamente a**:

- Strutture ambulatoriali pubbliche e private che erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica.
- Centri di salute mentale.
- Consultori familiari e materno-infantili pubblici e privati.
- Centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati.

#### Condizioni

L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dall'ente preposto (Azienda Zero o Comune) alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti **condizioni**:

- a) **possesso dell'autorizzazione alla realizzazione**, ove richiesta dalla vigente normativa
- b) rispondenza della struttura o del soggetto autorizzando ai requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti

#### Procedimento di autorizzazione all'esercizio

- 1) Istanza del soggetto interessato secondo modalità e modulistica prevista dall'Ente competente (Azienda Zero o Comune)
- 2) Verifica possesso autorizzazione alla realizzazione
- 3) Verifica possesso agibilità locali
- 4) Verifica possesso requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi
- 5) Provvedimento di autorizzazione all'esercizio

#### **LE FASI**

Il procedimento di autorizzazione all'esercizio può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

**ISTANZA** 

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA ISTRUTTORIA TECNICA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

SOGGETTO INTERESSATO

**AZIENDA ZERO** 

**COMUNE** 

**AZIENDA ZERO** 

**COMUNE + AULSS** 

**AZIENDA ZERO** 

**COMUNE** 

#### **ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA**

RICEZIONE ISTANZA

ANALISI CORRETTEZZA E COMPLETEZZA ISTANZA

VERIFICA POSSESSO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

VERIFICA POSSESSO AGIBILITA'
LOCALI

INVIO RICHIESTA VERIFICA REQUISITI MINIMI, STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI

#### **ISTRUTTORIA TECNICA**

RICEZIONE RICHIESTA VERIFICA REQUISITI MINIMI, STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI

ANALISI DOCUMENTALE

INDIVIDUAZIONE GRUPPO TECNICO MULTIDISCIPLINARE

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE VERIFICA DEFINIZIONE MODALITA'
VERIFICA

VERIFICA DEI REQUISITI

**SOGGETTO INTERESSATO** 

**COMUNICAZIONE ESITO** 

#### **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

RICEZIONE ESITO VERIFICA REQUISITI MINIMI, STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI

> PROVVEDIMENTO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

TRASMISSIONE
PROVVEDIMENTO SOGGETTO
RICHIEDENTE E REGIONE (SE
EMESSO DAL COMUNE ANCHE
AD AZIENDA ZERO)

#### Documentazione minima da allegare alla domanda

- ✓ Modulo domanda
- ✓ Copia documento di identità
- ✓ Precedente provvedimento autorizzativo (in caso di conferma)
- ✓ Autorizzazione alla realizzazione (nei casi in cui richiesta)
- ✓ Certificato di agibilità/Segnalazione certificata di agibilità
- ✓ Liste di verifica requisiti generali
- ✓ Liste di verifica requisiti specifici
- ✓ Planimetria locali
- ✓ Carta dei servizi
- ✓ Elenco personale operante
- ✓ Organigramma
- ✓ Dichiarazione di assunzione responsabilità Direzione Sanitaria

### Schema provvedimento di autorizzazione all'esercizio

Il Responsabile del Servizio
Vista l'istanza presentata da in data
Dato atto che l'istanza è relativa a e si compone dei seguenti documenti
Vista l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata da
Visto il certificato di agibilità/segnalazione certificata di agibilità
Visto il rapporto di verifica con esito
Viste le norme vigenti in materia (elencare)
AUTORIZZA
il richiedente (indicare anche la classificazione) ai sensi dell'art comma della L.R. n. 22/2002, all'esercizio delle seguenti attività erogate in regime ambulatoriale (es: cod. 8 cardiologia ecc)

#### **Elementi Chiave**

#### Logica per procedimenti consecutivi

Procedimento di Autorizzazione all'esercizio può essere attivato una volta concluso il procedimento di autorizzazione alla realizzazione

#### Logica per fasi all'interno del singolo procedimento

La fase istruttoria può essere iniziata solo dopo la fase di istanza. La completezza e correttezza di quest'ultima ne determina la procedibilità

#### Condizioni necessarie per il procedimento

Istanza corretta e completa, evidenze del possesso dei requisiti presenti e disponibili

#### Condizioni facilitanti al procedimento

Sistema strutturato di gestione della qualità, allocazione delle responsabilità, referente dedicato







#### Grazie per l'attenzione

#### Regione del Veneto Area Sanità e Sociale

Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva

#### Azienda Zero

UOC Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante